



P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata, Quodlibet, 2019, pp. 102*.

Il presente del pensiero giuridico chiama a gran voce un recupero della complessità che caratterizza intrinsecamente la composizione armonica tra il caos dei fatti e il cosmo delle regole. Tale richiamo si origina in netto contrasto alla levigazione ideologica, operata soprattutto a partire dalla Rivoluzione francese e dalle successive esperienze europee di codificazione, la quale ha incastonato gli ordinamenti giuridici occidentali nel prisma ontologico della proprietà privata quale riflesso giuridico della conquistata libertà individuale.

A fronte di tale fondazione della moderna cultura giuridica occidentale, l'Autore invoca un'uscita "dal monismo individualistico/proprietario" e dal "semplicismo di una esiziale geometria" (cit. pp. 1-2) verso un coevo ritorno al firmamento di formazioni collettive osservabili da secoli nel paesaggio giuridico nazionale.

"L'universo giuridico" (cit. p. 19) è una realtà contaminata dalla Storia, come tale multiforme e plurale; tale evidenza si staglia energicamente contro ciò che l'Autore definisce l'"assolutismo giuridico" del regime proprietario individuale: "si è colto nel segno", afferma, "quando da taluno – puntualmente – si è identificato nel Codice civile il vero testo costituzionale, basilare, dello Stato borghese" (cit. p. 20). L'impostazione del ragionamento giuridico deve, cioè, necessariamente fare propria una concezione materialistica della storia del diritto (furono, d'altronde, in ambito filosofico, già Marx ed Engels, nel 1846, con *La concezione materialistica della storia* ad individuare lo Stato quale comunità illusoria, in quanto recidente il legame tra comunità e proprietà) al fine di recuperare l'equilibrio tra la collettività e l'ambiente giuridico che la circonda.

In tal senso, il riconoscimento di vestigia ordinamentali, tuttora vive, quali regole, comunanze, società di antichi originari, partecipanze, domini collettivi, usi civici è incardinato nella struttura costituzionale repubblicana: "il messaggio della Costituzione parlava chiaro e netto: al posto di un individuo egocentrico si stagiava la persona quale

* Contributo sottoposto a *peer review*.

creatura spiccatamente relazionale, pensata cioè in relazione stretta con gli altri, connotata di una intima socialità; il «sociale» e il «collettivo» sottratti alla rimozione del passato ordine borghese, mentre l'intera comunità risultava innervata da forti vincoli di solidarietà” (cit. p. 24).

Questa impostazione permase nel panorama dottrinale italiano, condensandosi nel fulgido esempio della Rivista «Archivio Vittorio Scialoja per le consuetudini giuridiche agrarie e le tradizioni popolari italiane», “orientata da un preciso progetto culturale: affermare l'autonomia del diritto agrario quale branca giuridica che ricavava la propria specificità nel fondarsi non su atti di volontà del potere politico (ossia in leggi), bensì soprattutto in un forte tessuto di consuetudini” (cit. p. 38). Sul fronte della riflessione dommatica di matrice *common law*, l'Autore ricorda Henry Maine, “di forte educazione giuridica, buon conoscitore dell'antico diritto romano, ma vivente (e con occhi ben aperti) in quell'autentico crocevia di culture che era l'Inghilterra a metà Ottocento” (cit. p. 49), il quale fissò il proprio ragionamento più efficace nel saggio *Ancient Law* (1861).

I principali contributi italiani allo studio delle antiche proprietà collettive sono da annoverarsi, tuttavia, non nell'ambito disciplinare loro più consono, ossia la dottrina civilistica, bensì in quella della storia del diritto; l'Autore sottolinea che “lo svolgersi novecentesco della riflessione dei civilisti italiani in tema di proprietà” vede sì la stessa come “aperta a un ventaglio sostanziale nuovo di dimensioni della proprietà, ma nelle quali (...) il problema di una dimensione collettiva è evitato o ha una presenza affatto marginale” (cit. pp. 58-59). L'atteggiarsi della dottrina civilistica registra, in parte, l'intervallo ordinamentale ancora presente tra il portato legislativo dell'ordine antecedente e la trama costituzionale: intervallo che, parimenti, non può ritenersi valido in sede di analisi giuridica, attesa la cogenza della funzionalizzazione delle proprietà pubbliche e private espressa efficacemente negli articoli 42, 43 e 44 della Costituzione.

Gli assetti fondiari collettivi italiani, insistenti soprattutto nell'arco alpino orientale – scuola di coraggio e di ardimento – originano, infatti, dall'antico incontro tra la civiltà giuridica romana e quella germanica: tale fenomeno di sincretismo giuridico si consegna e impone ancora oggi all'attenzione del giurista, in quanto anticipatorio degli elementi caratterizzanti la demanialità – ossia, essenzialmente, la sottrazione al commercio giuridico – e la tutela amministrativa delle risorse ambientali. La tradizione giuridica romanistica, ancorché fondativa del canone proprietario come signoria assoluta sulla *res*, riconobbe per prima il *discrimen* tra le cose appropriabili e non appropriabili, escluse cioè dalla circolazione giuridica (*res nullius in bonis*). Per contro, nella cultura giuridica di matrice germanica esistevano, e resistevano all'imporsi del diritto romano, radici consuetudinarie tradotte in proprietà fondiari collettive (c.d. condominio germanico o a mani riunite).

Il reciproco assorbimento delle due diverse tradizioni giuridiche consegna all'attualità ordinamentale “un altro modo di possedere” – richiamato dall'Autore con le parole di

Carlo Cattaneo – “un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli fino a noi” (cit. p. 46) e ora affiorante dalla tensione superficiale subita dal modello proprietario codificato. D'altronde, la scaturigine storica del diritto insegna che “la durata, ossia il grezzo permanere nel tempo di una situazione aveva – di per sé, direttamente – la potenza di modificare le costruzioni giuridiche, ben al di là della volontà di legislatori e giuristi (cit. p. 65).

La ruvidità autentica dell'esperienza giuridica consuetudinaria, contrapposta alla pura forma codicistica, riesce a perdurare nell'evoluzione storica degli ordinamenti: lo scorrere del tempo del diritto non impedisce, quindi, ed anzi arricchisce di pluralismo l'assetto costituzionale della Repubblica: fonda, infatti, “la dialettica Repubblica-Stato, che innerva di sé tutta la Costituzione, dove Repubblica è una realtà *natura sua* pluriordinamentale” (cit. p. 90).

A tale approdo non si sottraggono la recente legislazione nazionale e la giurisprudenza della Corte di cassazione: la prima, con legge n. 168 del 2017 ha inteso realizzare “un atto di riconoscimento”, ove “l'oggetto (...) consiste proprio nel pluralismo giuridico di cui è intessuta la Costituzione del 1948” (cit. p. 94): la legge citata qualifica le proprietà collettive, comunque denominate, come ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie che vi risiedono, aventi capacità di autonormazione e di gestione, nonché formanti una comproprietà intergenerazionale. Il giudice della nomofilachia, con sentenza n. 24978 del 2018, è stato conseguente con la novità legislativa – che ha interrotto il percorso liquidatorio dei domini collettivi italiani inaugurato dal legislatore fascista con r.d. n. 1766 del 1927 – fissando in principio di diritto la natura ordinamentale originaria delle proprietà collettive, emersa da una controversia che vedeva coinvolta una Comunella dell'altopiano carsico-triestino.

Il recupero della storia del pluralismo giuridico italiano appare di fondamentale importanza, nella prospettiva odierna, per lo studio di istituzioni che siano non solo resilienti all'incedere della Storia, ma anche capaci di incorporare i principi di sostenibilità ed equità intergenerazionale, necessari oggi al diritto per fronteggiare la crisi del modello proprietario nel contesto della recessione ecologica e della generale degradazione delle matrici ambientali.

Arianna Gravina Tonna